

Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta attività tecniche, amministrativo-contabili e tecnico-informatiche	Stipendi annui lordi previsti dal D.M. 7 luglio 2006 (euro)	Incrementi mensili lordi dal 1° agosto 2007 (euro)	Stipendi annui lordi dal 1° agosto 2007 (euro)	di cui indennità integrativa speciale annua lorda
COLLABORATORE TECNICO-INFORMATICO ESPERTO CON SCATTO CONV	19.224,69	81,45	20.202,11	6.453,72
COLLABORATORE TECNICO-INFORMATICO ESPERTO	19.075,68	80,90	20.046,46	6.453,72
COLLABORATORE TECNICO-INFORMATICO	18.504,23	78,77	19.449,52	6.381,24
VICE COLLABORATORE TECNICO INFORMATICO	17.712,08	75,83	18.622,04	6.381,24
ASSISTENTE CAPO CON SCATTO CONVENZIONALE	18.417,96	78,45	19.359,40	6.381,24
ASSISTENTE CAPO	18.268,94	77,90	19.203,73	6.381,24
ASSISTENTE	18.112,08	77,32	19.039,88	6.381,24
OPERATORE ESPERTO	17.184,43	73,87	18.070,86	6.332,28
OPERATORE PROFESSIONALE	16.713,85	72,12	17.579,29	6.332,28
OPERATORE TECNICO	16.035,41	69,60	16.870,59	6.288,00
OPERATORE	15.800,11	68,72	16.624,79	6.288,00

3. I valori stipendiali di cui al comma 2 riassorbono gli incrementi attribuiti dal 1° gennaio 2006 ai sensi del comma 1.

4. Gli stipendi, come rideterminati dai commi precedenti, per la quota parte relativa all'indennità integrativa speciale conglobata dal 1° gennaio 2003 nella voce stipendio tabellare non modifica le modalità di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento all'art. 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

5. Gli importi stabiliti dai commi precedenti assorbono l'indennità prevista in caso di vacanza contrattuale dall'art. 2, comma 4, del CCNL 7 dicembre 2005, relativo al biennio economico 2004-2005.

Art. 3.

Effetti dei nuovi stipendi

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 2, commi 4 e 5, le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPDAP, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.

2. I benefici economici risultanti dall'applicazione dell'art. 2 del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti delle indennità di buonuscita e di licenziamento, nonché di quella prevista dall'art. 2122 codice civile, si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.